



COMUNE DI SACROFANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Comune di SACROFANO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 14.03.2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	2
Articolo 4 - Tariffe.....	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 9 - Sanzioni	5
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 11- Rimborsi	6
Articolo 12 - Contenzioso	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sacrofano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Apposito allegato al bilancio di previsione darà conto annualmente del rispetto del vincolo di destinazione del tributo.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Sacrofano, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Sacrofano.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Sacrofano e non risulta iscritto all'anagrafe di Sacrofano.
2. I soggetti responsabili della riscossione sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5 - ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96 del

2017, da ritenersi in tal caso anche responsabile del pagamento, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

3. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

Articolo 4 - Tariffe

1. La misura della tariffa è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, fatto salvo per il momento dell'istituzione dell'imposta quando viene determinata dal Consiglio Comunale con il presente regolamento.

2. La misura della tariffa è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo per notte dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

Fascia	Fascia Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno	Imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno
A	Fino ad euro 25,00	Euro 0,80
B	Superiore ad euro 25,00 e fino a euro 80,00	Euro 1,00
C	Oltre euro 80,00	Euro 1,20

3. Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

4. Variazioni alle sopra individuate tariffe di prima istituzione possono essere disposte dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. F del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale;

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del decimo anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. Solo il Comune di Sacrofano e non l'ospite, comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di non applicazione dell'imposta.
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente a corpi o servizi di Polizia e altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- le persone disabili e loro accompagnatori per un massimo di due persone;

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) o inserendone l'importo dell'imposta nella ricevuta/fattura fiscale emessa come somma "fuori campo IVA";
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, con precisazione dei dati relativi al codice fiscale, la durata del soggiorno ed ogni elemento utile a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. I soggetti indicati nell'art.3 comma 2 assumono la funzione di agenti contabili ex art.178 lett. E RD 827/24 e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune entro il sedici di ogni mese successivo alla conclusione del precedente trimestre solare

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Sacrofano;
- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale compresi pagamenti informatici.

3. Il Comune di Sacrofano si riserva anche la possibilità di perfezionare modalità di comunicazione e contabilizzazione di cui si darà tempestiva comunicazione ai soggetti responsabili delle attività anche attraverso il sito web del Comune per i soggetti non residenti nel Comune di Sacrofano.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al

presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Per l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, da parte dei gestori, si applica una sanzione da un minimo di € 25.00 a un massimo di €250.00 per ciascuna violazione.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze, subordinatamente alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale da richiedere almeno trenta giorni della prescritta scadenza.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.